

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA

MODIFICHE DEGLI ARTT. 4, 18, 29, 34 e dell'intestazione del Titolo XIII DELLO STATUTO SOCIALE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO

Signori Azionisti

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al quarto punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria:

• **Modifiche degli artt. 4, 18, 29, 34 e dell'intestazione del Titolo XIII dello Statuto sociale**

Lo Statuto della Banca MPS determina attualmente l'assetto della rete distributiva prevedendo, al "Titolo XIII - Le Filiali" (art. 29), la presenza di "Succursali" e di Agenzie che da esse dipendono. Lo Statuto risulta essere anche la fonte normativa principale in materia di poteri di rappresentanza e firma, attribuiti sia agli organi apicali (Presidente e Direttore Generale in primis), che ad alcuni ruoli operativi della società (tra cui, oltre ai Titolari e Sostituti di Succursale, Ispettori, Cassieri, Commessi addetti alla Cassa, Fiduciari di Cassa, ecc...).

In tale ambito, però, si sono nel tempo evolute sia le strutture organizzative ("Filiali Succursali" prima diventate "Capogruppo" ed oggi "Aree Territoriali"), sia i ruoli codificati nella Banca (es. Commessi addetti alla Cassa, Fiduciari di Cassa oggi non più presenti, con le mansioni dei Cassieri svolte dagli Operatori di Sportello).

Inoltre, in relazione anche alla modifica dell'art.18 dello Statuto (delibera del 5 dicembre 2007 dell'assemblea straordinaria dei soci), lo stesso Statuto consente oggi al Consiglio di Amministrazione di conferire poteri di rappresentanza e firma anche a responsabili o sostituti di strutture organizzative centrali o periferiche della Società (cfr. delibera CdA 02-10-2008 in merito al conferimento di poteri di firma "per ruolo" nelle Aree Territoriali).

In considerazione di quanto sopra, pertanto, si presenta l'opportunità di apportare oggi alcune modifiche mirate allo Statuto, con il duplice obiettivo di renderlo più indipendente dal modello organizzativo pro-tempore adottato dalla Banca e di adottare un modello di delega dei poteri di firma più flessibile e tempestivo, lasciando al Consiglio di Amministrazione il compito di attribuire e adeguare tali poteri ai vari ruoli di volta in volta costituiti (ferme rimanendo, per quanto ovvio, le previsioni statutarie sugli organi apicali -Presidente e Direttore Generale in primis-).

Le modifiche statutarie proposte riguardano quindi l'eliminazione delle "Succursali" (115 filiali succursali saranno ricondotte al rango di filiali ordinarie) e delle previsioni in merito al conferimento di poteri di firma ai ruoli operativi della società. Con l'implementazione di tali modifiche, sarà quindi sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Banca apposita proposta di delibera per il conferimento di poteri di firma a tutti i ruoli della società.

..°°.. ..°°.. ..°°..

Si riportano quindi le seguenti proposte di modifiche statutarie agli articoli 4, 18, 29, 34 e dell'intestazione del Titolo XIII del vigente Statuto, come da testo a fronte

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
Articolo 4	Articolo 4
1. La Società ha sede in Siena, Piazza	1. <i>invariato</i>

<p>Salimbeni, 3.</p> <p>2. La Direzione Generale ha sede in Siena.</p> <p>3. La Società esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di Filiali (Succursali e Agenzie) e Rappresentanze e può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, Succursali, Dipendenze e Rappresentanze all'estero</p>	<p>2. <i>invariato</i></p> <p>3. <i>La Società esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di strutture centrali e periferiche e può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, anche apposite strutture e Rappresentanze all'estero.</i></p>
Articolo 18	Articolo 18
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modificazioni statutarie.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri componenti, un Comitato Esecutivo al quale, nel rispetto delle vigenti norme di Statuto, può delegare proprie attribuzioni determinando i limiti della delega.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Esecutivo, delega a tale organo poteri per l'erogazione del credito.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali.</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri a singoli Consiglieri per atti determinati o singoli negozi.</p> <p>7. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione</p>	<p>1. <i>invariato</i></p> <p>2. <i>invariato</i></p> <p>3. <i>invariato</i></p> <p>4. <i>invariato</i></p> <p>5. <i>invariato</i></p> <p>6. <i>invariato</i></p> <p>7. <i>invariato</i></p>

<p>ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>8. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui ai successivi articoli 23, comma primo lett. d), e 29, comma terzo, nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.</p> <p>9. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma anche a soggetti diversi dai Titolari di Succursale di cui all'art. 29, sia nominativamente che come responsabili o sostituti di strutture organizzative centrali o periferiche della Società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.</p>	<p><i>8. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 23, comma primo lett. d), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.</i></p> <p><i>9. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della Società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.</i></p>
<p>TITOLO XIII</p>	<p>TITOLO XIII</p>
<p>Le Filiali</p>	<p>LE STRUTTURE PERIFERICHE</p>
<p>Articolo 29</p>	<p>Articolo 29</p>
<p>1. Le Succursali sono rette da un Titolare sotto la vigilanza della Direzione Generale ed in conformità alle disposizioni da questa emanate.</p> <p>2. Le Agenzie sono poste alle dipendenze di una Succursale.</p> <p>3. I Titolari rappresentano verso i terzi la Succursale cui sono preposti per la gestione degli affari ed il funzionamento della Succursale stessa e delle Agenzie che da questa dipendono; per quanto riguarda detta gestione e funzionamento, possono assumere la rappresentanza in giudizio di fronte a qualsiasi Magistratura, con facoltà di nomina di avvocati e procuratori con mandato speciale e proporre ogni azione, domanda e gravame, compiere ogni atto</p>	<p><i>1. Le strutture periferiche sono costituite da sedi secondarie e unità locali, sotto la vigilanza della Direzione Generale ed in conformità alle disposizioni da questa emanate, in ottemperanza al modello organizzativo.</i></p> <p><i>2. abrogato</i></p> <p><i>3. abrogato</i></p>

<p>processuale a tutela dei diritti della Società, nominare arbitri; possono, altresì, recedere dalle azioni anzidette, accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa e consentire le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento immobiliare.</p> <p>4. I Titolari, per quanto riguarda gli affari della Succursale e delle Agenzie che da questa dipendono, possono anche consentire alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi ed alla restituzione di pegni, quando il credito garantito risulti interamente estinto ovvero inesistente.</p> <p>5. Il Titolare può rilasciare procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori.</p> <p>6. In caso di assenza od impedimento dei Titolari di Succursale, i poteri di cui sopra potranno essere esercitati da chi ha l'incarico di sostituirli.</p>	<p><i>4. abrogato</i></p> <p><i>5. abrogato</i></p> <p><i>6. abrogato</i></p>
<p>Articolo 34</p>	<p>Articolo 34</p>
<p>1. Hanno disgiuntamente la firma per la Società:</p> <p>a) il Presidente;</p> <p>b) il Vice Presidente o ciascuno dei Vice Presidenti;</p> <p>c) l'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati;</p> <p>d) il Direttore Generale.</p> <p>2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali, gli altri Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Banca, tanto presso la Direzione Generale, quanto presso le Filiali e gli Uffici di Rappresentanza, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.</p> <p>3. I Titolari delle Succursali hanno la firma degli atti e della corrispondenza riguardanti la gestione ed il funzionamento della Succursale cui sono preposti e delle Agenzie dipendenti dalla Succursale stessa.</p>	<p><i>1. invariato</i></p> <p><i>2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali, gli altri Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in relazione all'incarico ricoperto oppure in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Banca, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.</i></p> <p><i>3. abrogato</i></p>

<p>4. I Titolari preposti alle dipendenze all'estero hanno la firma degli atti e della corrispondenza riguardanti la gestione ed il funzionamento della dipendenza stessa congiuntamente a Dirigenti e Quadri Direttivi muniti di delega.</p>	<p>4. <i>abrogato</i></p>
<p>5. Gli ispettori della Direzione Generale possono, nel corso delle ispezioni di cui siano incaricati, firmare per le Succursali o per le Agenzie.</p>	<p>5. <i>abrogato</i></p>
<p>6. I cassieri delle Filiali hanno la facoltà di quietanzare in nome della Società per quanto concerne cambiali, altri titoli di credito, documenti e recapiti di cassa presso le Filiali cui appartengono.</p>	<p>6. <i>abrogato</i></p>
<p>7. In caso di assenza o di impedimento dei cassieri, firmano, con le medesime facoltà, i commessi addetti alla cassa ed i fiduciari di cassa.</p>	<p>7. <i>abrogato</i></p>

Relativamente alla proposta di modifica degli artt. 4, 18, 29, 34 e Titolo XIII dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che non ricorrono gli estremi per il diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

.. °° °° °° ..

Signori azionisti

in merito a quanto sopra esposto, vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

" L'assemblea straordinaria dei soci,

viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

(a) di modificare gli artt. 4, 18, 29, 34 e Titolo XIII dello Statuto Sociale che assumeranno, pertanto, la seguente formulazione:

Articolo 4

1. La Società ha sede in Siena, Piazza Salimbeni, 3.

2. La Direzione Generale ha sede in Siena.

3. La Società esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di strutture centrali e periferiche e può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, anche apposite strutture e Rappresentanze all'estero.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modificazioni statutarie.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri componenti, un Comitato Esecutivo al quale, nel rispetto delle vigenti norme di Statuto, può delegare proprie attribuzioni determinando i limiti della delega.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Esecutivo, delega a tale organo poteri per l'erogazione del credito.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.

5. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali.

6. Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri a singoli Consiglieri per atti determinati o singoli negozi.

7. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

8. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 23, comma primo lett. d), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.

9. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della Società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.

TITOLO XIII Le STRUTTURE PERIFERICHE

Articolo 29

1. Le Strutture periferiche sono costituite da sedi secondarie e unità locali, sotto la vigilanza della Direzione Generale ed in conformità alle disposizioni da questa emanate, in ottemperanza al modello organizzativo.

Articolo 34

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Società:

a) il Presidente;

- b) il Vice Presidente o ciascuno dei Vice Presidenti;*
- c) l'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati;*
- d) il Direttore Generale.*

2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali, gli altri Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in relazione all'incarico ricoperto oppure in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Banca, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.

b) di conferire al Presidente e ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente tra di loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi compresa la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste.